SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero** 35

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 12 febbraio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione.*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 2 febbraio 1990, n. 17.

Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il titolo di perito industriale spetta ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici.

2. L'esercizio della libera professione è riservato agli iscritti nell'albo professionale.

Art. 2.

1. Per essere iscritto nell'albo dei periti industriali è necessario:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

c) essere di ineccepibile condotta morale;

d) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio presso il quale l'iscrizione è richiesta;

e) essere in possesso del diploma di perito industriale;

f) avere conseguito l'abilitazione professionale.

2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni.

3. Possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano prestato, per almeno tre anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della pecializzazione relativa al diploma;

b) abbiano frequentato una apposita scuola superiore biennale diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma;

c) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma dell'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;

d) abbiano prestato un periodo di pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti, ai sensi del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e della legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma.

4. Il periodo biennale di formazione e lavoro e il periodo di pratica biennale di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 3 devono essere svolti presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l'attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio.

5. Le modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei periti industriali, saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale dei periti industriali dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Hanno titolo all'iscrizione nell'albo professionale dei periti industriali, a semplice richiesta, i periti industriali che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della libera professione prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

— La legge n. 1378/1956 reca: «Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni».

— Il D.P.R. n. 162/1982 reca: «Riordinamento delle scuole dirette ai fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento».

— Il testo dell'art. 3, comma 14, del D.L. n. 726/1984 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali) è il seguente: «14. Ferme restando le norme relative al praticamato, possono effettuare assunzioni con il contratto di cui al comma 1 anche i datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformità a quanto previsto dal comma 3. Trovano altresì applicazione i commi 4 e 6».

— Il R.D. n. 275/1929 approva il regolamento per la professione di perito industriale.

— La legge n. 146/1957 reca: «Tariffa professionale dei periti industriali».

Nota all'art. 3:

Il D.L. n. 9/1969 reca: «Riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 942):

Presentato dall'on. FERRARI MARTE ed altri il 16 luglio 1987.

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, l'11 maggio 1988, con parere della commissione II.

Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 26 gennaio 1989, 15 febbraio 1989, 16 marzo 1989 e 6 aprile 1989.

Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede legislativa, il 22 novembre 1989.

Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, ed approvato il 6 dicembre 1989 in un testo unificato con atto n. 1541 (on. CASATI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 2008):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 19 dicembre 1989, con pareri delle commissioni 2ª e 11ª.

Esaminato dalla 10ª commissione e approvato il 17 gennaio 1990.

90G0049

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Auditore ad assumere, nel corso del 1989, un vigile urbano-messo notificatore-autista di scuolabus.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 21 settembre 1989, n. 3170, del comune di Auditore (Pesaro), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un vigile urbano-messo notificatore-autista di scuolabus (quinta qualifica funzionale), vincitore del concorso indetto con delibera consiliare n. 97 del 31 luglio 1989;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 22-*bis* del 21 marzo 1989, dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Auditore (Pesaro) ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle pressanti esigenze prospettate dal comune di Auditore (Pesaro);

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Auditore (Pesaro) è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere, nel corso del 1989, un vigile urbano-messo notificatore-autista di scuolabus (quinta qualifica funzionale), vincitore del concorso indetto con delibera consiliare n. 97 del 31 luglio 1989.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 227

90A0666

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Ceresara ad assumere, nel corso del 1989, un assistente tecnico, un bidello e un addetto alle pulizie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 28 settembre 1989, n. 4638, del comune di Ceresara (Mantova), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un assistente tecnico (quinta qualifica funzionale), un bidello (terza qualifica funzionale), un addetto pulizie (prima qualifica funzionale), con le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 come modificato dalla legge, n. 160/1988;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 60-*bis* dell'8 agosto 1989, dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Ceresara (Mantova) ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle pressanti esigenze prospettate dal comune di Ceresara (Mantova), in relazione alla grave carenza di organico;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Ceresara (Mantova) è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere, nel corso del 1989, un assistente tecnico (quinta qualifica funzionale), un bidello (terza qualifica funzionale) e un addetto alle pulizie (prima qualifica funzionale), con le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 226

90A0667

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Quingentole ad assumere, nel corso del 1989, un assistente geriatrico domiciliare, un operaio-necroforo e un operaio generico.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego) in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on.le avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 24 maggio 1989, n. 1180, del comune di Quingentole (Mantova), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un assistente geriatrico domiciliare (terza qualifica funzionale), un operaio-necroforo (terza qualifica funzionale) e un operaio generico (terza qualifica funzionale) con le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 60-*bis* dell'8 agosto 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Quingentole (Mantova) ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Quingentole (Mantova);

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Quingentole (Mantova) è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere nel corso del 1989, un assistente geriatrico domiciliare (terza qualifica funzionale), un operaio-necroforo (terza qualifica funzionale) e un operaio generico (terza qualifica funzionale), con le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 220

90A0663

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Venezia ad assumere, nel corso del 1989, dieci educatori assistenti all'infanzia, dieci maestre di scuola materna e settantadue idonei dei concorsi a dieci posti di maestra di scuola materna e a dieci posti di educatori-assistenti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego) in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro

per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Viste le note del 29 maggio 1989, n. 2005, e del 24 ottobre 1989, n 4086 del comune di Venezia con le quali si richiede l'autorizzazione ad assumere vincitori e idonei di vari concorsi;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 60-*bis* dell'8 agosto 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Venezia ha dato attuazione alla prima fase del processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo così avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla necessità di gestire numerose attività in relazione alla funzionalità del comune di Venezia;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare la predetta amministrazione a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Venezia è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere nel corso del 1989:

A - 1) dieci educatori assistenti all'infanzia (sesta qualifica funzionale);

2) dieci maestre di scuola materna (sesta qualifica funzionale);

B) settantadue idonei dei concorsi a dieci posti di maestra di scuola materna (sesta qualifica funzionale) e a dieci posti di educatori-assistenti (sesta qualifica funzionale) di cui alla lettera *A)*.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 225

90A0669

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 1989.

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti ad assumere ventidue idonei di vari concorsi nel corso dell'anno 1989.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, (disposizioni in materia di pubblico impiego) in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto il decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 7 luglio 1989, n. 333, della Cassa depositi e prestiti, con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere ventidue idonei di concorsi vari;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 22-*bis* del 21 marzo 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, la Cassa depositi e prestiti ha dato attuazione alla prima fase del processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità dell'ente tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare la predetta amministrazione a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere nel corso del 1989:

a) due idonei di corso-concorso di impiegato I/*B* - terzo livello (equipollente alla sesta qualifica funzionale - collaboratore amministrativo) la cui graduatoria è stata approvata in data 15 gennaio 1988;

b) nove idonei di corso-concorso di impiegato di I/*B* - terzo livello (equipollente alla sesta qualifica funzionale - ragioniere) la cui graduatoria è stata approvata in data 15 gennaio 1988;

c) quattro idonei di concorso di impiegati di I/*B* - terzo livello (equipollente alla sesta qualifica funzionale - programmatore) la cui graduatoria è stata approvata il 15 gennaio 1988;

d) sette idonei di concorso di impiegato di I/*B* - terzo livello (equipollente alla sesta qualifica funzionale - assistente amministrativo) la cui graduatoria è stata approvata il 2 luglio 1987.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 228

90A0670

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 dicembre 1989.

Determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati nell'esercizio 1990 da enti ed imprese di assicurazione ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, ed, in particolare, l'art. 123, in base al quale i contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, a carico degli enti e delle imprese soggetti alle disposizioni del medesimo testo unico, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati sui premi incassati depurati di un'aliquota per gli oneri di gestione determinata con apposito decreto;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la lettera n. 993678 in data 18 dicembre 1989 dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, relativa alla determinazione della misura degli oneri di gestione per l'anno 1990;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1988 con il quale è stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati e dai conferimenti acquisiti nell'esercizio 1989 ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi;

Rilevato che dalle elaborazioni meccanografiche relative ai bilanci dell'esercizio 1988 delle imprese di assicurazione non risultano apprezzabili variazioni dell'incidenza percentuale delle spese generali rispetto ai premi incassati ed ai relativi accessori;

Ritenuta l'opportunità di confermare l'aliquota già stabilita per il 1989 per gli oneri di gestione per tutti i premi di assicurazione;

Decreta:

I conributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico degli enti e delle imprese soggetti alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere

applicati, per l'esercizio 1990, su tutti i premi incassati dalle imprese di assicurazione e riassicurazione depurati dell'aliquota per oneri di gestione pari al dieci per cento dei predetti premi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

90A0680

DECRETO 31 gennaio 1990.

Determinazione della misura del contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni R.C. auto sono tenute a versare per l'anno 1990 all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione del «Fondo di garanzia per le vittime della strada».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 990 e dell'art. 43 del relativo regolamento di esecuzione, occorre determinare per l'anno 1990 la misura del contributo dovuto all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma «Fondo di garanzia per le vittime della strada», da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti;

Visto il rendiconto della gestione «Fondo di garanzia per le vittime della strada» per l'anno 1988, approvato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in data 21 settembre 1989;

Vista la nota n. 81591 in data 24 gennaio 1990 dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, relativa alla determinazione della misura del contributo da versare al predetto Fondo per l'anno 1990;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle risultanze del rendiconto anzidetto, di confermare per l'anno 1990 l'aliquota già stabilita per l'anno 1989;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per l'anno 1990 all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada», è determinato nella misura dell'1,50% dei premi incassati nello stesso esercizio al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita, per l'esercizio medesimo, ai sensi dell'art. 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 2.

Entro il 31 gennaio 1990 le imprese di cui all'art. 1 sono tenute a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 1990 determinato applicando l'aliquota dell'1,50% sui premi incassati per l'esercizio 1988, al netto della detrazione per gli oneri di gestione di cui al precedente art. 1.

Roma, addì 31 gennaio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A0681

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 25 gennaio 1990.

Sospensione e rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similiari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1989 concernente l'indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione per i gioni 25 e 26 febbraio 1990;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1989 contenente modificazioni al decreto ministeriale 22 novembre 1989;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Accertato, preliminarmente, che l'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 721/1977 prevede, per l'elettorato attivo e passivo in ordine alle elezioni di cui trattasi, l'appartenenza del relativo personale ai ruoli amministrati dal Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che alla data odierna non è stato ancora emanato il regolamento di cui all'art. 12, comma quarto, della menzionata legge n. 168/1989;

Rilevato, pertanto, che viene a mancare ogni certezza circa i soggetti legittimati ad esprimere l'elettorato attivo e passivo;

Ritenuta la necessità di assicurare la regolarità delle indette elezioni e di attendere il perfezionamento del regolamento previsto dall'art. 12, comma quarto, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il telex n. 2 del 18 gennaio 1990, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, esprime il proprio avviso favorevole alla sospensione delle elezioni ed al rinvio delle medesime a tempi successivi all'emanazione del regolamento previsto dal sopracitato art. 12 della legge n. 168/1989;

Decreta:

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, già indette per i giorni 25 e 26 febbraio 1990, sono sospese e rinviate a data da destinarsi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Roma, addì 25 gennaio 1990

Il Ministro: MATTARELLA

90A0682

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'ufficio consolare di seconda categoria in Viedma (Argentina)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Erminio Carlo Albertini, vice console onorario in Viedma (Argentina), con circoscrizione territoriale comprendente i partidos di Adolfo Alsina, Conesa, San Antonio e Valcheta della Provincia di Rio Negro e Carmen de Patagones della Provincia di Buenos Aires, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

c) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

d) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare dopo aver sentito, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Bahia Blanca;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, addì 29 gennaio 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

90A0688

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diplomi «Al merito della redenzione sociale»

Con decreto ministeriale del 31 gennaio 1990 è stato conferito al dott. Alberto Carlo Emiliani il diploma di primo grado «Al merito della redenzione sociale» con consegna di medaglia d'oro di cui lo stesso avrà facoltà di fregiarsi.

Con decreto ministeriale del 31 gennaio 1990 è stato conferito al dott. Giuseppe Falcone il diploma di primo grado «Al merito della redenzione sociale», con consegna di medaglia d'oro di cui lo stesso avrà facoltà di fregiarsi.

Con decreto ministeriale del 31 gennaio 1990 è stato conferito al dott. Biagio Giancotti il diploma di primo grado «Al merito della redenzione sociale», con consegna di medaglia d'oro di cui lo stesso avrà facoltà di fregiarsi.

Con decreto ministeriale del 31 gennaio 1990 è stato conferito al dott. Italo Innocenti il diploma di primo grado «Al merito della redenzione sociale» con consegna di medaglia d'oro di cui lo stesso avrà facoltà di fregiarsi.

90A0689

MINISTERO DEL TESORO

N. 25

Corso dei cambi del 5 febbraio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1246,250	1246,250	1246,25	1246,250	1246,250	1246,25	1246,250	1246,250	1246,250	1246,25
E.C.U.	1514,200	1514,200	1515 —	1514,200	1514,20	1514,200	1514,500	1514,200	1514,200	1514,20
Marco tedesco	742,100	742,100	742,30	742,100	742,100	742,100	742,220	742,100	742,100	742,10
Franco francese	218.550	218,550	218,45	218,550	218,550	218,55	218,550	218,550	218,550	218,55
Lira sterlina	2106,350	2106,350	2110 —	2106,350	2106,35	2106,35	2107,010	2106,350	2106,350	2106,35
Fiorino olandese	658,010	658,010	658,75	658,010	658,010	658,010	658,030	658.010	658,010	658,01
Franco belga	35,512	35,512	35,55	35,512	35,512	35,512	35,518	35,512	35,512	35,51
Peseta spagnola	11,493	11,493	11,52	11,493	11,493	11,493	11,495	11,493	11,493	11,49
Corona danese	192,140	192,140	192,75	192,140	192,14	192,14	192,170	192,140	192,140	192,14
Lira irlandese	1968,900	1968,900	1970 —	1968,900	1968,90	1968,90	1969 —	1968,900	1968,900	—
Dracma greca	7,900	7,900	7,90	7,900	7,90	7,90	7,901	7,900	7,900	—
Escudo portoghese	8,429	8,429	8,45	8,429	8,429	8,429	8.430	8,429	8,429	8,42
Dollaro canadese	1046,300	1046,300	1050 —	1046,300	1046,30	1046,3	1047,150	1046.300	1046.300	1046,30
Yen giapponese	8,554	8,554	8,56	8,554	8,554	8,554	8.551	8,554	8,554	8,55
Franco svizzero	837,490	837,490	838,50	837,490	837,49	837,49	837,500	837,490	837,490	837,49
Scellino austriaco	105,345	105,345	105,45	105,345	105,345	105,345	105.333	105,345	105,345	105,34
Corona norvegese	192,130	192,130	192,50	192,130	192,130	192,13	192,290	192,130	192,130	192,13
Corona svedese	208,500	208.500	204 —	208,500	208,50	208,50	208,250	208,500	208,500	208,50
Marco finlandese	314,250	314,250	315 —	314,250	314,250	314,25	315 —	314,250	314,250	314,25
Dollaro australiano	951,700	951,700	952 —	951,700	951,70	951,70	951,750	951,700	951,700	951,70

Media dei titoli del 5 febbraio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	73,925
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,025
» 9% » » 1976-91	99,700
» 10% » » 1977-92	98,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	101 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	92,100
» » » 22- 6-1987/91	91,575
» » » 18- 3-1987/94	74,825
» » » 21- 4-1987/94	74,950
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,525
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,475
» » » 13,25% 18- 4-1987/92	101,525
» » » 10% 18- 4-1987/92	93,550
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,450
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,975
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,075
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	90,275
» » » TR 2,5% 1983/93	85,825
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,200
» » » » 16- 8-1985/90	100,200
» » » » 18- 9-1985/90	100,075
» » » » 18-10-1985/90	101 —
» » » » 1-11-1983/90	100,075
» » » » 18-11-1985/90	100,175
» » » » 1-12-1983/90	101,050
» » » » 18-12-1985/90	100,350
» » » » 1- 1-1984/91	101,350
» » » » 17- 1-1986/91	100,300
» » » » 1- 2-1984/91	101,425
» » » » 18- 2-1986/91	100,125
» » » » 1- 3-1984/91	100,600
» » » » 18- 3-1986/91	99,950

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,475
» » » »	1- 5-1984/91	100,525
» » » »	1- 6-1984/91	100,625
» » » »	1- 7-1984/91	100,575
» » » »	1- 8-1984/91	100,675
» » » »	1- 9-1984/91	100,375
» » » »	1-10-1984/91	100,250
» » » »	1-11-1984/91	100,375
» » » »	1-12-1984/91	100,225
» » » »	1- 1-1985/92	100,700
» » » »	1- 2-1985/92	100,200
» » » »	18- 4-1986/92	99,425
» » » »	19- 5-1986/92	98,200
» » » »	20- 7-1987/92	98,575
» » » »	19- 8-1987/92	98,700
» » » »	1-11-1987/92	98,100
» » » »	1-12-1987/92	98,125
» » » »	1- 1-1988/93	97,675
» » » »	1- 2-1988/93	97,625
» » » »	1- 3-1988/93	97,350
» » » »	1- 4-1988/93	97,275
» » » »	1- 5-1988/93	98,225
» » » »	1- 6-1988/93	98,875
» » » »	18- 6-1986/93	96,300
» » » »	1- 7-1988/93	98,850
» » » »	17- 7-1986/93	96,350
» » » »	1- 8-1988/93	98,825
» » » »	19- 8-1986/93	96,075
» » » »	1- 9-1988/93	97,875
» » » »	18- 9-1986/93	95,825
» » » »	1-10-1988/93	97,825
» » » »	20-10-1986/93	96,075
» » » »	1-11-1988/93	98,325
» » » »	18-11-1986/93	96.825
» » » »	19-12-1986/93	97,325
» » » »	1- 1-1989/94	97,900
» » » »	1- 2-1989/94	97,900
» » » »	1- 3-1989/94	97,575
» » » »	15- 3-1989/94	97,025
» » » »	1- 4-1989/94	97,125
» » » »	1-10-1987/94	97,725
» » » »	1- 2-1985/95	97,450
» » » »	1- 3-1985/95	94,500
» » » »	1- 4-1985/95	93,925
» » » »	1- 5-1985/95	93,925
» » » »	1- 6-1985/95	94,475
» » » »	1- 7-1985/95	95,150
» » » »	1- 8-1985/95	94,450
» » » »	1- 9-1985/95	94,500
» » » »	1-10-1985/95	95,050
» » » »	1-11-1985/95	95,125
» » » »	1-12-1985/95	95,750
» » » »	1- 1-1986/96	95,975
» » » »	1- 1-1986/96 II	97,875
» » » »	1- 2-1986/96	96,125
» » » »	1- 3-1986/96	95,150
» » » »	1- 4-1986/96	94,250
» » » »	1- 5-1986/96	94,050
» » » »	1- 6-1986/96	94,775
» » » »	1- 7-1986/96	94,700
» » » »	1- 8-1986/96	93,775
» » » »	1- 9-1986/96	93,875
» » » »	1-10-1986/96	92,975
» » » »	1-11-1986/96	93,150
» » » »	1-12-1986/96	93,850
» » » »	1- 1-1987/97	93,650
» » » »	1- 2-1987/97	93,450
» » » »	18- 2-1987/97	93,300
» » » »	1- 3-1987/97	93,050
» » » »	1- 4-1987/97	92,475
» » » »	1- 5-1987/97	92,650
» » » »	1- 6-1987/97	93 —
» » » »	1- 7-1987/97	93,625
» » » »	1- 8-1987/97	92,900
» » » »	1- 9-1987/97	95,850

Buoni Tesoro Pol.	9,15%	1- 3-1990	99,750
» » »	10,50%	1- 3-1990	99,700
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,200
» » »	10,50%	15- 3-1990	99,575
» » »	9,15%	1- 4-1990	99,375
» » »	10,50%	1- 4-1990	99,550
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,075
» » »	10,50%	15- 4-1990	99,450
» » »	9,15%	1- 5-1990	99,425
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,875
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	99,425
» » »	10,50%	18- 5-1990	99,400
» » »	9,15%	1- 6-1990	99,250
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,650
» » »	10,50%	16- 6-1990	99,300
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,350
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,500
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,275
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,275
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,400
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,200
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,900
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,125
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,175
» » »	9,25%	1-10-1990	98,275
» » »	11,50%	1-10-1990	99,225
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,150
» » »	9,25%	1-11-1990	98,200
» » »	9,25%	1-12-1990	98,250
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,575
» » »	11,50%	1-11-1991	97,375
» » »	11,50%	1-12-1991	97,450
» » »	9,25%	1- 1-1992	94,475
» » »	9,25%	1- 2-1992	94,450
» » »	11,00%	1- 2-1992	96,075
» » »	9,15%	1- 3-1992	94,175
» » »	12,50%	1- 3-1992	97,900
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,075
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,225
» » »	12,50%	1- 4-1992	97,900
» » »	12,50%	18- 4-1992	97,750
» » »	9,15%	1- 5-1992	94,200
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,075
» » »	12,50%	1- 5-1992	97,800
» » »	12,50%	17- 5-1992	97,675
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,825
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,375
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,125
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,625
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,550
» » »	12,50%	1-10-1992	97,475
» » »	12,50%	1- 2-1993	96,550
» » »	12,50%	1- 7-1993	97,825
» » »	12,50%	1-11-1993	96,525
» » »	12,50%	17-11-1993	96,500
» » »	12,50%	1- 1-1994	96,675

Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	100,075
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	101,675
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	95,650
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	93,800
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	93,650
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	93,550
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	102,300
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,275
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98,450
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	96,300
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	92,850
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	94,750
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,750
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	95,675
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95,150
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	90,300
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	89,625
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	92,525
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	93,350
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M05020

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Mandatoriccio, in Mandatoriccio

Si comunica che, a seguito della fusione con la Banca popolare di Crotone, in data 13 gennaio 1990 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Mandatoriccio, con sede in Mandatoriccio (Cosenza), disposta con decreto del Ministro del tesoro del 18 marzo 1988.

90A0701

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di S. Giorgio La Molara, in S. Giorgio La Molara

Si comunica che, a seguito della restituzione dell'azienda agli organi ordinari, in data 29 dicembre 1989 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di S. Giorgio La Molara, con sede in S. Giorgio La Molara (Benevento), disposta con decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1988.

90A0702

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Fagnano Castello, in Fagnano Castello

Si comunica che, a seguito della restituzione dell'azienda agli organi ordinari, in data 31 dicembre 1989 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Fagnano Castello, con sede in Fagnano Castello (Cosenza), disposta con decreto del Ministro del tesoro del 22 giugno 1988.

90A0703

REGIONE SARDEGNA

Approvazione del piano regolatore generale dei comuni di Bosa, Decimomannu, Orotelli e Stintino

L'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con proprio decreto n. 1523/U del 21 dicembre 1989 è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Bosa, adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 39 del 13 febbraio 1980.

Copia di tale delibera e gli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

L'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con proprio decreto n. 1573/U del 21 dicembre 1989 è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Decimomannu, adottato con deliberazioni del consiglio comunale n. 79 del 21 settembre 1988 e n. 100 del 28 novembre 1989.

Copia di tali delibere e gli atti tecnici alle medesime allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

L'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con proprio decreto n. 1557 U del 21 dicembre 1989 è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Orotelli, adottato con deliberazioni del consiglio comunale n. 45 del 27 febbraio 1987 e n. 94 del 29 aprile 1987.

Copia di tali delibere e gli atti tecnici alle medesime allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

L'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con proprio decreto n. 1564/U del 21 dicembre 1989 è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Stintino, adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 54 del 13 dicembre 1988.

Copia di tale delibere e gli atti tecnici alla medesime allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

90A0664

Varianti al piano regolatore generale dei comuni di Borore, Iglesias, Nuoro, Ottana, Quartucciu, Sassari, Sennori e Tortolì.

L'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con proprio decreto n. 1565/U del 21 dicembre 1989 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Borore, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 21 febbraio 1989.

Copia di tale delibera e gli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

L'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con proprio decreto n. 1597/U del 21 dicembre 1989 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Iglesias, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 277 del 24 ottobre 1988.

Copia di tale delibera e gli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

L'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con proprio decreto n. 1598 U del 21 dicembre 1989 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Iglesias, adottata con deliberazioni del consiglio comunale n. 366 del 14 settembre 1987 e n. 33 del 19 aprile 1988.

Copia di tali delibere e gli atti tecnici alle medesime allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

L'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con proprio decreto n. 1600/U del 21 dicembre 1989 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Iglesias, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 221 del 14 ottobre 1989.

Copia di tale delibera e gli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

L'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con proprio decreto n. 1576/U del 21 dicembre 1989 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Nuoro, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 88 del 19 dicembre 1988.

Copia di tale delibera e gli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

L'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con proprio decreto n. 1592/U del 21 dicembre 1989 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Ottana, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 186 del 25 luglio 1989.

Copia di tale delibera e gli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

L'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con proprio decreto n. 1500/U del 21 dicembre 1989 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Quartucciu, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 195 del 28 giugno 1989.

Copia di tale delibera e gli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

L'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con proprio decreto n. 1625/U del 21 dicembre 1989 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Sassari, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 155 del 30 marzo 1988.

Copia di tale delibera e gli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

L'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con proprio decreto n. 1626/U del 21 dicembre 1989 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Sennori, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 58 del 23 maggio 1989.

Copia di tale delibera e gli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

L'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con proprio decreto n. 1519/U del 21 dicembre 1989 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Tortolì, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 26 del 6 giugno 1988.

Copia di tale delibera e gli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

L'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con proprio decreto n. 1537/U del 21 dicembre 1989 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Tortolì, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 94 del 14 novembre 1988.

Copia di tale delibera e gli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

90A0665

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & G.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

L. 1.000